

SCHEMA DI

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANOLO
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE
PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R.
19/2007 e s.m.i. (gara 133/2017)**

Lotto _____ - CIG _____

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del _____, _____ (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. –
Piemonte S.p.A.**")

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta
al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del
presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott.
_____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche
"**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta
al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del
presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott.
_____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del

Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa:

1. la mandante _____
con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al
Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del
presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____,
Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di
_____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via
_____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal
notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

2. la mandante _____

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2
L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,
relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti
che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad
aderire alla presente convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con _____ del _____, ha indetto una
procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad
oggetto il **servizio integrato di lavanolo per le Aziende del Servizio**
Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1, lett. a) della
L.R. 19/2007 e s.m.i, per un importo presunto complessivo dell’appalto

pari a totali Euro 97.597.325,51, I.V.A. ed oneri della sicurezza per rischi da interferenze (non soggetti a ribasso) esclusi, suddiviso in 4 lotti territoriali da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) con deliberazione _____ del _____, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione del Lotto _____ al Fornitore [indicato in premessa, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa](#);

e) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la **cauzione definitiva** per il seguente importo:

lotto _____ Euro _____, polizza n. _____

rilasciata da _____, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

[e polizza assicurativa n. _____, rilasciata da _____,](#)

[\(stipulata come richiesto al paragrafo 29.3 del Disciplinare di gara\);](#)

f) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti a seguito dell' "Incontro preliminare" di cui all'art. 2.4 del Capitolato Tecnico.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico e relativi allegati, Offerta (economica e tecnica) del Fornitore, e DUVRI Preliminare.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto il **servizio integrato di lavanolo** per le seguenti Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte:

Lotto _____

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a prestare il **servizio integrato di lavanolo** nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie contraenti con i Contratti di Fornitura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, sino alla concorrenza dei seguenti importi massimi di aggiudicazione di ciascun lotto:

- Lotto _____

- Importo annuo di aggiudicazione: € _____

- Importo complessivo di aggiudicazione: € _____

3. L'importo di aggiudicazione di cui al precedente comma 2 esprime il limite massimo per l'accettazione e stipula dei Contratti (Ordinativi) di Fornitura con le singole Aziende Sanitarie contraenti sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse posto a base di ciascun Contratto.

4. E' ammesso, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.2.3. del Capitolato Tecnico, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni, a prescindere dal motivo per cui si siano originate, contenute entro il quinto dell'importo del singolo Contratto di Fornitura alle stesse condizioni di aggiudicazione; in tal caso il Fornitore non può pretendere alcun indennizzo o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Il servizio dovrà essere prestato conformemente a quanto stabilito nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nel singolo Contratto di Fornitura stipulato con ciascuna Azienda Sanitaria contraente alle condizioni economiche/tecniche offerte dal Fornitore in sede di gara.

I singoli Contratti di Fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie ed il Fornitore aggiudicatario attraverso la stipula di formale Contratto di Fornitura, preceduto dall'“*Incontro preliminare*” previsto dall'art. 2.4 del Capitolato Tecnico.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Sanitarie, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizio bensì dà origine unicamente all'obbligo del Fornitore di accettare e di stipulare i Contratti di Fornitura, previo apposito “Incontro preliminare”, con le Aziende Sanitarie che deliberino, al massimo entro il **30 giugno 2021**, di aderire ed utilizzare la presente Convenzione.

ART. 3 – DURATE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per “**durata di attivazione della Convenzione**” si intende il periodo entro il quale ciascuna Azienda Sanitaria può emettere il proprio Ordinativo di Fornitura vale a dire stipulare, alle condizioni di aggiudicazione, il proprio

Contratto di Lavanolo con il Fornitore aggiudicatario del Lotto: tale durata decorre dalla stipula della presente Convenzione fino al 30 giugno 2021 (fermo restando l'efficacia e durata della Convenzione dalla data di stipula fino al 30 giugno 2026).

2. “**Durata dei singoli Contratti di Fornitura**”: la durata è in funzione della relativa decorrenza contrattuale con ciascuna Azienda Sanitaria MA con scadenza unica per tutte le otto Aziende Sanitarie al 30 giugno 2026 (per allineamento scadenze). In base alle scadenze comunicate in fase di pre-gara dalle Aziende Sanitarie si ipotizzano le seguenti durate contrattuali:

LOTTO	Azienda Sanitaria	decorrenza	scadenza UNICA per tutti i Contratti	durata singoli Contratti LAVANOLO
LOTTO 1	AOU San Luigi Orbassano	1-gen-2019	30-giu-2026	7 anni e 6 mesi
	ex ASL TO2	1-gen-2019		7 anni e 6 mesi
LOTTO 2	Città della Salute	1-gen-2019		7 anni e 6 mesi
LOTTO 3	ASL TO3	1-feb-2019		7 anni e 5 mesi
	ASL TO4	1-giu-2019		7 anni e 1 mese
LOTTO 4	AO Alessandria	1-giu-2021		5 anni e 1 mese
	ASL CN1	1-giu-2021		5 anni e 1 mese
	ASL CN2	1-feb-2021		5 anni e 5 mesi

La data, indicata nel Contratto di Fornitura, di **effettivo inizio di erogazione del servizio** completo di tutte le sue componenti e articolazioni da parte del Fornitore deve essere compresa nel limite temporale massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla stipula del Contratto di Fornitura con l'Azienda Sanitaria.

Tale data sarà comunicata per conoscenza dal Fornitore a S.C.R. – Piemonte S.p.A.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

a) assistere i soggetti destinatari (Aziende Sanitarie contraenti) nella

predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese,

tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire alle singole Aziende Sanitarie contraenti

e a S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, di

monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nella

Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica

offerta in sede di gara;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi

quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte

le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno

predisposte e comunicate dalle Aziende Sanitarie contraenti o da S.C.R. –

Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;

f) comunicare tempestivamente alle Aziende Sanitarie contraenti le eventuali

variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione

della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, indicando

analiticamente le variazioni intervenute.

ART. 5 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie per la

prestazione dei servizi oggetto di ciascun Contratto di Fornitura sono indicati

nell'Offerta Economica del Fornitore relativa al Lotto di aggiudicazione.

Si rinvia per maggior dettaglio a quanto previsto dagli artt. 2.5 (*Corrispettivi*

del Fornitore) e 2.7 (Pagamenti e conguagli) del Capitolato Tecnico.

2. I corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile posticipata e corrisposti dalla Azienda Sanitaria secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

Le Aziende Sanitarie provvederanno al pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertata la conformità, in termini di quantità e qualità, del servizio eseguito alle prescrizioni contrattuali.

3. Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti dovuti al Fornitore saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso

_____, IBAN _____.

Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:

CF: _____;

CF: _____.

4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 2 per causa imputabile all'Azienda Sanitaria, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

6. Sono fatte salve eventuali modalità di dettaglio sulla fatturazione del servizio in funzione di specifiche esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria contenute nel Contratto di Fornitura.

ART. 6 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico (artt. 5.1 e 5.2).

ART. 7– PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli inadempimenti contrattuali che daranno eventualmente luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Azienda Sanitaria contraente (art. 5.1 Capitolato Tecnico) e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Azienda Sanitaria entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della medesima a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore dall'Azienda Sanitaria le penali stabilite nel Capitolato Tecnico (art. 5.2) a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata dal Fornitore a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Ciascuna Azienda Sanitaria potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha rilasciato a SCR Piemonte un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse.

In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto

previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura stipulati con ciascuna Azienda Sanitaria.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. Piemonte S.p.A., a seguito di formale comunicazione dell'Azienda Sanitaria ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dalla stipula della Convenzione e nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti a far data dalla stipula dei Contratti di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura (30 giugno 2026 e successive eventuali proroghe contrattuali) e, comunque, sino alla completa e puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni indicate dal comma 5 dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016

previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A. verso il Fornitore.

In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato da S.C.R. Piemonte previa emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP/DEC dell'Azienda Sanitaria contraente.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A., ai sensi del comma 1 dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016.

6. In caso di grave inadempimento alle obbligazioni previste, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha prodotto altresì a SCR Piemonte copia della polizza assicurativa Responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro di cui all'art. 4.8 del Capitolato Tecnico, con i massimali richiesti.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi durante l'esecuzione dell'appalto;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*);
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione conseguente dei singoli Contratti di

Fornitura a partire dalla data di risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Aziende Sanitarie sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 30 (trenta) giorni, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun Contratto di Fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata dalla Azienda Sanitaria e ha effetto limitatamente al singolo Contratto di Fornitura sul quale si è verificato il ritardo.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratto/i, S.C.R. Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di Fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o dalla Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte S.p.A./Azienda Sanitaria

contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. Piemonte e l'Azienda Sanitaria contraente si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 10 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore aggiudicatario non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio in oggetto, come dichiarato in sede di partecipazione alla gara (rif. *Mod. A "Domanda di partecipazione alla gara"*)

OPPURE

1. Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore aggiudicatario, in sede di stipula del Contratto di Fornitura con l'Azienda Sanitaria, potrà essere autorizzato al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, e in particolare (rif. *Mod. A "Domanda di partecipazione alla gara"*):

a. _____

b. _____

c. _____

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia

impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Aziende Sanitarie contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto e la Convenzione ai sensi del precedente art.9.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 12 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sig./dott. _____, Responsabile del servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 13 – R.U.P. E D.E.C.

1. Ciascuna Azienda Sanitaria nel Contratto di Fornitura indica il proprio *Responsabile Unico del Procedimento*, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e il *Direttore dell'esecuzione del contratto*, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 (il quale può coincidere con il RUP o essere soggetto diverso).

Il D.E.C., ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, controlla i livelli di qualità delle prestazioni e verifica la corretta esecuzione del contratto, fornisce parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio anche ai fini del pagamento delle fatture e all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di servizio, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 14 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,

tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio il Fornitore si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria, per completare/integrare le informazioni sui rischi specifici contenute nel DUVRI Preliminare riferendolo e modellandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto presso l'Azienda Sanitaria di riferimento.

L'integrazione, sottoscritta dalle parti, sarà allegata al Contratto di Fornitura quale parte integrante e sostanziale.

ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto alle osservanze delle norme in materia di cessazione/cambio appalto.

Per la finalità di cui sopra l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, in base a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, qualora sia soggetto diverso dal preesistente avrà l'obbligo di applicare quanto previsto dall'articolo di riferimento ("Cambio di appalto") del CCNL del **"Sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini"** (industrie di lavanderia) del 13 luglio 2016 e s.m.i., garantendone, altresì, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art.51 D.lgs. n.81/2015, a condizioni normative, retributive e di tutela del

rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c.42 della L. 92/2012, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda.

Nella documentazione di gara sono stati riportati, per ciascuna Azienda Sanitaria, i dati relativi al personale impiegato dai Fornitori preesistenti nelle diverse realtà delle Aziende Sanitarie. Tali informazioni sono stati riportati a titolo puramente indicativo in quanto i dati aggiornati e definitivi del personale impiegato saranno forniti al Fornitore, se richiesti, in vista della stipula del Contratto.

L'appaltatore subentrante ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL firmato dalle OO.SS. e delle Associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di miglior favore nell'ambito di applicazione strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto, nonché gli accordi integrativi, territoriali vigenti firmati dalle OO.SS. e datoriali comparativamente più rappresentative.

Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

L'Amministrazione Contraente in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che il Fornitore dovrà immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà

restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

In merito si rinvia a quanto disposto all'art. 30, comma 5 e 6, del D.Lgs 50/2016.

Infine nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra l'Amministrazione contraente ed il personale del Fornitore addetto all'espletamento del servizio.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Contratti di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e

tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni contraenti ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli Contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di stipula del Contratto di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso

sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il servizio oggetto d'appalto è regolato dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli Contratti di Fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 21 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI

DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato, ~~della sola materia prima~~, con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:

- a) numero;
- b) data di emissione;
- c) indicazione amministrazione contraente;
- d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione ed al lotto;
- e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;

f) quantitativo;

g) importo IVA;

h) totale fattura.

da trasmettere all'indirizzo fee.appalti@scr.piemonte.it.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno essere state liquidate.

4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 01000 000005500093.

5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche

avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 21 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.